

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1347

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MADAUDO

Presentata il 28 febbraio 1984

Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo i provvedimenti sulla immissione in ruolo dei docenti abilitati e sul mantenimento in servizio dei non abilitati ed infine dopo la sistemazione del personale precario docente e non docente, stabilito dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, si tratta ora di dare l'opportuna sistemazione a quel personale che la predetta legge, ha lacunosamente trascurato.

Tale personale, in tutto e per tutto da considerarsi docente precario, perché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, non fu immesso in ruolo, perché era in servizio nella scuola statale, con nomina (incarico annuale) conferita dai presidi o dai direttori didattici e non dai provveditori agli studi.

La predetta disparità portò come conseguenza per i primi — quelli con nomina dei presidi, di non poter partecipare alle sessioni di esame riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

per la materia che avevano insegnato (vedi articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270) — per i secondi — quelli con nomina dei direttori didattici a non poter avere la riconferma della nomina (vedi legge 20 maggio 1982, n. 270, articolo 46 e conseguentemente le predette categorie di insegnanti) — non furono immessi in ruolo.

Pertanto dev'essere sanata al più presto tale disparità di trattamento usato nei confronti di insegnanti che hanno prestato servizio nella scuola di Stato, con lo stesso grado giuridico, lo stesso trattamento economico, gli stessi doveri, le stesse incombenze e responsabilità dei loro colleghi nominati dai provveditori, su posti disponibili dall'inizio dell'anno scolastico e che furono, dagli stessi provveditori, conferiti agli aventi diritto, per quei ritardi negli adempimenti di prassi burocratiche più volte denunciate all'opinione pubblica ed in Parlamento, che hanno portato in molte scuole d'Italia, la necessità

di nominare docenti nei mesi di dicembre e gennaio, cioè a due o tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico.

Le nomine furono conferite a questi insegnanti dai presidi o dai direttori didattici, nel rispetto delle graduatorie provinciali compilate dai provveditori stessi e quindi in tutto e per tutto simili a quelle conferite dagli stessi provveditori.

I responsabili di tale situazione, pertanto, non sono gli insegnanti e quindi non devono e non debbono subire conseguenze per questa assurda ingiustizia.

Quanto sopra vale anche per il personale che ha insegnato nelle scuole estive

e festive che pur essendo « istituzioni di scuola popolare », come in effetti erano, fu escluso certamente per dimenticanza, anche perché non adeguatamente rappresentato e soprattutto perché trattasi di uno sparuto numero di docenti in servizio, in un contenuto numero di scuole estive e festive.

Ecco perché, onorevoli colleghi, pongo al vostro oculato esame questo progetto di legge che si compone di due articoli e che ha il preciso scopo di immettere in ruolo gli insegnanti che hanno avuto la disgrazia di essere nominati dai presidi o dai direttori didattici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento, non di ruolo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con nomina di supplente, conferita dai presidi, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 e che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la stessa materia nel corso delle sessioni d'esame di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immessi in ruolo in ambito provinciale con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma, la sede di servizio è assegnata a partire dall'anno scolastico 1985-86.

Gli anni di servizio richiesti dal presente articolo sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato, come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

ART. 2.

Gli insegnanti di scuola elementare che abbiano svolto servizio d'insegnamento non di ruolo per due anni nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 nella scuola elementare di Stato o in un corso completo di scuola popolare di tipo « A », « B », « C » e « C speciale », estiva e festiva con nomina conferita dai provveditori agli studi o dai direttori didattici, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio è assegnata a partire dall'anno scolastico 1985-86.